

Cause riunite T-79/95 R e T-80/95 R

Société nationale des chemins de fer français e  
British Railways Board  
contro  
Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Art. 85 del Trattato CE — Art. 53 dell'accordo SEE —  
Trasporti ferroviari — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori»

Ordinanza del presidente del Tribunale 12 maggio 1995 ..... II - 1435

Massime dell'ordinanza

*Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Sospensione dell'esecuzione di una decisione in materia di concorrenza — Presupposti — Danno grave e irreparabile — Nozione — Pericolo incerto e aleatorio — Insussistenza — Contemperamento di tutti gli interessi in causa (Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)*

Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisori-

riamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. La parte che chiede la sospensione dell'esecu-

zione di una decisione è tenuta a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi ed irreparabili.

Soltanto l'esistenza, quanto meno prevedibile o probabile, di terzi interessati ad utilizzare la capacità del tunnel sotto la Manica potrebbe dare concretezza al rischio di danno grave ed irreparabile allegato da imprese ferroviarie che sollecitano la sospensione dell'esecuzione delle condizioni alle quali è subordinata l'adozione da parte della Commissione di una decisione di esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato, nella parte in cui impongono alle richiedenti l'obbligo di cedere a terzi fino ad un quarto dei diritti da esse

acquisiti in forza della convenzione d'uso esentata dalla Commissione. In tale ambito, la sospensione può essere disposta soltanto qualora le richiedenti possano dimostrare, dinanzi al giudice del procedimento sommario, che le cessioni di capacità controverse renderebbero impossibile l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti in relazione all'esercizio del tunnel o che esse non potrebbero più, qualora fossero accolti i ricorsi principali, recuperare dai terzi la capacità ceduta loro nel frattempo. Poiché le richiedenti non hanno dimostrato l'esistenza di circostanze siffatte, il danno da esse allegato appare troppo incerto ed aleatorio per poter prevalere, nella ponderazione degli interessi contrapposti, sull'esigenza di tutela di una concorrenza effettiva e del principio della libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto ferroviario, che la Commissione ha voluto garantire subordinando la decisione di esenzione alla condizione sopra menzionata.